

Regolamento del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

TITOLO I

Principi e finalità

Art. 1 – Istituzioni e fini

1. Il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, di seguito denominato "Dipartimento", è istituito nel rispetto della disciplina di legge e d'Ateneo riguardante i Dipartimenti.

Il presente Regolamento è redatto in conformità allo Statuto dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

2. Il Dipartimento si propone di:

- a) promuovere le attività di didattica e di ricerca inerenti le scienze sociali;
- b) perseguire l'eccellenza nazionale e internazionale nell'ambito delle scienze sociali;
- c) concorrere allo sviluppo della società attraverso la promozione culturale, sociale e civile dei soggetti nel contesto socio-territoriale in cui operano.

3. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali didattici, il Dipartimento promuove, coordina e sovrintende le proprie attività formative organizzando:

- a) corsi di laurea;
- b) corsi di laurea magistrale;
- c) dottorati di ricerca;
- d) corsi di formazione avanzata.

Il Dipartimento gestisce i corsi di studio e le attività formative rivolte agli studenti con delibera del Consiglio di Amministrazione d'Ateneo, previo parere del Senato accademico.

4. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali di ricerca, il Dipartimento promuove e coordina le seguenti attività:

- a) laboratori dipartimentali di didattica e di ricerca (LDDR) e gruppi di ricerca ad hoc nell'ambito di progetti nazionali ed internazionali, anche con collaborazioni interuniversitarie;
- b) la costituzione di strutture e centri interdipartimentali e interuniversitari di supporto alla ricerca;
- c) attività di ricerca e consulenza regolate con contratti o convenzioni con istituzioni pubbliche o private, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca;

d) la diffusione e disseminazione dei risultati delle proprie ricerche con mezzi appropriati, attraverso seminari, conferenze e convegni di carattere scientifico, anche in collaborazione con analoghe strutture presenti sul territorio nazionale ed internazionale.

Art. 2 – Libertà di ricerca

1. Il Dipartimento garantisce ai professori di ruolo e ai ricercatori ad esso afferenti la libertà di ricerca scientifica, mettendo a disposizione, in relazione alle esigenze e alle possibilità, le risorse necessarie, promuove l'attivazione di strutture di servizio comuni e ne cura il funzionamento.
2. Il Dipartimento garantisce al proprio personale docente autonomia didattica nell'ambito degli obiettivi formativi individuati dal Dipartimento e dai Consigli di Coordinamento Didattico.

TITOLO II

Struttura e composizione

Art. 3 – Sede e beni

1. Il Dipartimento ha Sede Amministrativa in Via Bicocca degli Arcimboldi 8, Milano.
2. Il Dipartimento dispone di locali propri, con attrezzature e altri beni mobili, iscritti in apposito inventario, per la cui disciplina si rinvia al Regolamento per la gestione dei beni mobili di proprietà dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca. Sono inoltre presenti centri dipartimentali appositamente attrezzati di supporto all'attività di didattica e ricerca.

Art. 4 – Dotazione e gestione economico-patrimoniale

1. Il Dipartimento è un centro di responsabilità dotato di autonomia gestionale ai sensi dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo.
2. Il Direttore ha la responsabilità, in solido con il Segretario amministrativo, della gestione finanziaria e amministrativa del Dipartimento.
3. Il Dipartimento dispone dei locali ricevuti in attribuzione dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, o ricevuti in uso all'atto della costituzione, ovvero successivamente acquisiti. Tali beni sono elencati e descritti nelle scritture contabili di Ateneo, tenute ai sensi delle vigenti norme regolamentari sull'inventario. Il consegnatario di tali beni è il Direttore.
4. Al Dipartimento compete la dotazione finanziaria annua a carico del bilancio di Ateneo, stabilita dal Consiglio di Amministrazione, mediante parametri definiti dal Senato accademico.
La dotazione finanziaria è integrata da eventuali contributi e stanziamenti diretti specificamente al Dipartimento e da quote sui proventi di eventuali prestazioni per conto di terzi.

Agli afferenti al Dipartimento compete anche l'utilizzo dei fondi con destinazione specifica dei quali siano assegnatari, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità e detratti gli eventuali contributi per le spese generali.

5. Il Dipartimento ha autonomia negoziale, secondo le norme stabilite dei Regolamenti di Ateneo, nello svolgimento delle attività di ricerca e consulenza, stipulando contratti e convenzioni, nonché attività di formazione per conto terzi nei campi disciplinari e scientifici di riferimento.

Art. 5 – Composizione

1. Al Dipartimento afferiscono i professori di ruolo e i ricercatori che ne abbiano formalmente fatto richiesta.
2. La richiesta di afferenza è approvata dal Consiglio di Dipartimento entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Decorso tale termine o in caso di rifiuto, il Dipartimento di afferenza è determinato con delibera del Senato Accademico.
3. L'ammissione di nuovi docenti, anche per effetto di trasferimento, decorre dalla data di delibera del Consiglio di Dipartimento.
4. Qualora un docente intenda ritirare la propria adesione al Dipartimento, potrà farlo solo dopo che siano trascorsi almeno tre anni di permanenza presso lo stesso Dipartimento, e richiederlo al Rettore sentito il Senato accademico e i Dipartimenti interessati.
5. Il Dipartimento è costituito anche dal personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato.
6. Fanno inoltre parte del Dipartimento:
 - a) gli iscritti ad un corso di Dottorato di Ricerca istituito presso il Dipartimento o che abbiano quest'ultimo come sede amministrativa;
 - b) i titolari di assegni di ricerca facenti capo al Dipartimento;
 - c) i professori a contratto;
 - d) i *visiting professor* e i *visiting researcher*;
 - e) i professori emeriti.

TITOLO III

Organi

Art. 6 – Organi

1. Sono organi del Dipartimento: il Direttore, il Consiglio di Dipartimento, la Giunta, i Consigli di Coordinamento Didattico e la Commissione paritetica.

Art. 7 – Il Direttore

1. Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto di Ateneo, il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento; convoca e presiede il Consiglio e la Giunta; cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; promuove e coordina le attività didattiche e di ricerca che fanno capo al Dipartimento.

2. Il Direttore designa un Vicedirettore tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno. Nel caso di indisponibilità di un professore di prima fascia, può essere nominato un professore di seconda fascia che abbia optato o che opti per il regime di impegno a tempo pieno in caso di nomina.

Il Vicedirettore, nominato con decreto del Rettore, supplisce a tutte le funzioni del Direttore in caso di assenza o impedimento temporaneo dello stesso. Resta in carica per tutta la durata del mandato del Direttore, fatta salva la facoltà di quest'ultimo di revocare l'incarico in qualsiasi momento.

3. Il Direttore è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori ordinari del Dipartimento che abbiano optato o che optino per il regime di impegno a tempo pieno in caso di elezione ed è nominato con decreto del Rettore.

L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei presenti a partire dalla seconda votazione.

Nel caso di indisponibilità di un professore ordinario o nel caso che nella seconda votazione non si raggiunga il quorum richiesto, l'elettorato passivo è esteso ai professori associati che hanno optato o che optino per il regime di impiego a tempo pieno in caso di elezione.

Le sedute del Consiglio di Dipartimento per l'elezione del Direttore sono convocate e presiedute dal Decano del Dipartimento.

4. Il Direttore resta in carica per tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

La rielezione dopo due mandati consecutivi può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo almeno pari alla durata di un intero mandato.

Il mandato dell'uscente e del subentrante è considerato un intero mandato solo se il periodo svolto è pari o superiore ai due terzi della durata ordinaria del mandato.

5. Le elezioni del Direttore devono essere indette con anticipo di almeno 3 mesi rispetto alla scadenza del mandato. In caso di cessazione anticipata dalla carica per dimissioni, trasferimento, perdita dei requisiti soggettivi o altro si provvede all'indizione entro 15 giorni e all'effettuazione delle operazioni elettorali entro i successivi 45 giorni.

6. In caso di cessazione anticipata dal mandato, nelle more della sostituzione, le funzioni vicarie di ordinaria amministrazione sono svolte dal Decano del Dipartimento fino all'entrata in carica del Direttore subentrante.

7. Entro 30 giorni dalla nomina, il Direttore indice le elezioni della Giunta e delle relative rappresentanze delle categorie.

8. Il Direttore è coadiuvato nell'espletamento dei suoi compiti da un Segretario amministrativo, il cui incarico è conferito, all'interno del personale dell'Università, dal Direttore generale, sentito il Direttore di Dipartimento.

9. Il Direttore può attribuire e delegare, anche con potere di firma, compiti relativi a materie o settori determinati a singoli membri del Dipartimento, previa delibera del Consiglio.

10. Il Direttore, nell'ambito dei compiti assegnati al personale tecnico-amministrativo e in accordo con le direttive formulate dal Direttore generale, può individuare, tra il personale tecnico-amministrativo, dei referenti ai quali assegnare la responsabilità del coordinamento amministrativo delle attività didattiche o della gestione organizzativa di specifiche attività di ricerca o didattica.

Art. 8 – Funzioni del Direttore

1. Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto di Ateneo, il Direttore:

- a) adotta, in situazioni di comprovata urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di Dipartimento, sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella prima seduta utile;
- b) vigila, negli ambiti di sua competenza, sull'osservanza della normativa vigente ed esercita tutte le attribuzioni che la stessa e i regolamenti dell'Ateneo gli conferiscono;
- c) predispone annualmente, in collaborazione con il Segretario amministrativo e la Giunta, e sottopone all'approvazione del Consiglio di Dipartimento, il budget economico e il budget di investimento accompagnati da una relazione programmatica e una relazione sulle spese sostenute e sugli obiettivi raggiunti;
- d) firma contratti e convenzioni riferiti a prestazioni a pagamento per conto terzi con committenti esterni pubblici o privati nei limiti delle deleghe rettorali;
- e) adotta gli atti e stipula i contratti sulla base della normativa interna di Ateneo;
- f) verifica, secondo modalità previste dal Regolamento generale d'Ateneo e dal Regolamento didattico d'Ateneo, l'assolvimento dei compiti didattici dei professori e dei ricercatori;
- g) verifica il corretto assolvimento dei compiti assegnati al personale tecnico-amministrativo, in accordo con le direttive formulate dal Direttore generale;

Art. 9 – Il Consiglio di Dipartimento e le sue funzioni

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a) i professori di ruolo e ricercatori afferenti al Dipartimento;
 - b) il Segretario amministrativo;
 - c) quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
 - d) due rappresentanti dei corsi di Dottorato di Ricerca di competenza del Dipartimento;
 - e) due rappresentanti dei titolari di assegni di ricerca;
 - f) i rappresentanti degli studenti eletti nella Commissione paritetica del Dipartimento.
2. La mancata partecipazione di una o più rappresentanze non inficia la valida costituzione dell'organo.
3. Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto di Ateneo, il Consiglio è l'organo di programmazione, gestione e controllo delle attività didattiche e di ricerca facenti capo al Dipartimento, ed esercita a tal fine tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla normativa vigente ed in accordo con gli orientamenti generali definiti dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato accademico.
4. In particolare, il Consiglio svolge i seguenti compiti:
 - a) delibera il Regolamento del Dipartimento che, approvato dal Senato accademico, è emanato con Decreto del Rettore;
 - b) approva la proposta di budget economico e di investimento e la relazione sulle spese sostenute e sugli obiettivi raggiunti;
 - c) approva annualmente il piano, da sottoporre agli organi di governo, anche ai fini della predisposizione del documento di programmazione dell'Ateneo, riguardante le linee di sviluppo delle attività di ricerca e delle attività didattiche, indicando le richieste di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, di finanziamenti e di spazi;
 - d) avanza proposte ed esprime parere sulla stipula di contratti, convenzioni, accordi e consorzi, riguardanti la ricerca e la didattica
 - e) propone l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la soppressione, per quanto di sua competenza, di corsi di laurea, laurea magistrale, master, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e corsi di tirocinio formativo attivo, anche in collaborazione con altri Dipartimenti, interni o esterni all'Ateneo;
 - f) istituisce i Consigli di Coordinamento Didattico;
 - g) predispone, sulla base delle relazioni sulla valutazione della Commissione paritetica e del Nucleo di valutazione, l'offerta formativa annuale dei corsi di studio di cui è responsabile da sottoporre al Senato accademico per l'approvazione;

- h) predispone, sentiti i Consigli di Coordinamento Didattico, il calendario delle lezioni, degli esami di profitto e delle prove finali;
- i) propone agli organi di governo il numero di posti disponibili per i corsi di studio a numero programmato;
- j) promuove e sostiene attività formative atte a favorire l'internazionalizzazione e la mobilità di studenti e personale docente;
- k) propone al Senato accademico modifiche del Regolamento didattico d'Ateneo, secondo quanto disposto dallo Statuto;
- l) propone al Rettore, sulla base delle risorse allo scopo assegnate e di quanto previsto dal piano di programmazione triennale, i bandi per l'avvio di procedure di valutazione comparativa per l'assunzione di professori e ricercatori;
- m) propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata di professori di ruolo e di ricercatori;
- n) valuta la congruità complessiva dei compiti didattici effettuati dal personale docente afferente al Dipartimento e determina annualmente gli impegni didattici e i compiti organizzativi dei professori e dei ricercatori, assicurandone un'equa ripartizione;
- o) propone modalità o strutture di coordinamento interdipartimentali e interuniversitarie atte a potenziare le attività di ricerca;
- p) dà pareri, trasmettendoli al Rettore, in merito alla richiesta di professori e ricercatori di fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca e di collocamento in aspettativa senza assegni;
- q) provvede, entro i limiti delle risorse finanziarie allo scopo assegnate, ad attivare affidamenti e contratti per la copertura di insegnamenti vacanti o per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, secondo le procedure previste dai regolamenti di Ateneo e nel rispetto del codice etico, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti;
- r) propone, nei casi previsti dalla normativa vigente, il rilascio di nulla osta ai professori e ai ricercatori per lo svolgimento di attività didattiche presso altre sedi;
- s) approva, con delibera motivata, le relazioni triennali dell'attività didattica, di ricerca e gestionale predisposte dai professori e dai ricercatori anche ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale;
- t) approva e trasmette al Rettore un rapporto annuale sulle attività svolte dal Dipartimento;
- u) esprime parere sui regolamenti adottati dai Consigli di Coordinamento Didattico;
- v) esprime parere sulle attività di alta formazione svolte dal Dipartimento;
- w) esprime parere sull'attività svolta dalle commissioni del Dipartimento;

- x) esprime parere sulle attività svolte dai Laboratori dipartimentali di didattica e di ricerca (LDDR);
- y) ratifica i nominativi dei professori di ruolo e dei ricercatori, proposti dal Direttore sentito il parere della Giunta, da indicare al Rettore ai fini della formazione delle commissioni giudicatrici per l'attribuzione degli assegni di ricerca di Ateneo.

Art. 10 – Sedute del Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio è convocato dal Direttore in seduta ordinaria con cadenza di norma mensile, secondo specifico calendario individuato e opportunamente pubblicizzato, oppure in via straordinaria per specifiche urgenze.

Il Consiglio può essere inoltre convocato qualora ne faccia motivata richiesta almeno un quinto dei professori di ruolo e dei ricercatori che afferiscono al Dipartimento.

La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta o posta elettronica, contenente l'indicazione della data, dell'ora, del luogo e del relativo ordine del giorno, almeno 3 giorni lavorativi prima della data fissata per la seduta. Nei casi di convocazione straordinaria il suddetto termine può essere ridotto fino a un minimo di 24 ore.

2. In caso di convocazione in via ordinaria, gli argomenti da trattare nella seduta, che costituiranno l'ordine del giorno, devono pervenire all'ufficio preposto, con annessa e adeguata documentazione, almeno 5 giorni lavorativi prima della data fissata per la seduta.

3. Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Direttore e non sono pubbliche, salvo che non venga diversamente deciso, di volta in volta, a maggioranza assoluta dei presenti.

4. Le deliberazioni riguardanti le questioni relative ai singoli docenti afferenti al Dipartimento sono prese in sedute con partecipazione limitata ai ruoli corrispondenti o superiori.

5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti del Consiglio, sottratti gli assenti giustificati.

6. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni si svolgono con voto palese. Per situazioni riguardanti singole persone può essere richiesto il voto segreto.

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto di Ateneo, i rappresentanti degli studenti partecipano alle sole deliberazioni previste nelle lettere dalla e) alla k) dell'art. 9 comma 4 del presente Regolamento.

7. Di ogni seduta del Consiglio, è redatto verbale a cura del Segretario amministrativo o di un suo delegato. Il verbale di ogni seduta è approvato di norma nella seduta stessa oppure alla prima riunione utile del Consiglio di Dipartimento.

Il verbale viene inoltrato a tutti i membri del Consiglio; una sua copia viene protocollata ed è consultabile presso la Segreteria del Dipartimento.

8. I dispositivi delle delibere del Consiglio sono pubblici e una copia, dopo la relativa approvazione, è consegnata al protocollo per i competenti uffici amministrativi dell'Ateneo.

9. In caso di specifiche necessità, il Direttore può disporre l'approvazione d'urgenza, attraverso lettera formale, in merito a procedure particolarmente rilevanti, che saranno successivamente ratificate nel primo Consiglio di Dipartimento utile.

Art. 11 – La Giunta

1. La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni e svolge compiti di promozione e gestione delle attività del Dipartimento. In particolare, collabora con il Direttore nell'istruzione delle proposte inerenti l'attività didattica e di ricerca da sottoporre al Consiglio di Dipartimento.

2. Nella Giunta devono essere presenti almeno tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori.

3. La Giunta è composta da:

- a) il Direttore, che la convoca e la presiede;
- b) il Vicedirettore;
- c) i Presidenti dei Consigli di Coordinamento Didattico;
- d) sei rappresentanti dei professori di ruolo e dei ricercatori;
- e) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
- f) il Segretario amministrativo.

4. La Giunta è riunita in via ordinaria con cadenza mensile, secondo un calendario individuato e opportunamente pubblicizzato all'inizio dell'anno accademico. La convocazione deve essere effettuata almeno 3 giorni lavorativi prima della data fissata per la seduta. E' fatta salva la possibilità di convocazioni in via straordinaria con preavviso di almeno 24 ore.

5. La convocazione della Giunta avviene ad opera del Direttore, anche attraverso l'ausilio di un ufficio delegato, mediante comunicazione scritta o posta elettronica, contenente l'indicazione della data, dell'ora, del luogo e del relativo ordine del giorno.

Gli argomenti da trattare nella seduta, che costituiranno l'ordine del giorno, devono pervenire all'ufficio preposto, con annessa e adeguata documentazione, almeno 5 giorni lavorativi prima della data fissata per la seduta.

6. La Giunta può prevedere la costituzione di gruppi di lavoro ristretti su temi specifici.

7. Le proposte formalmente presentate dalla Giunta sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni si svolgono con voto palese. In caso di parità, prevale il voto del Direttore. Per situazioni riguardanti singole persone, può essere richiesto il voto segreto.

8. Di ogni seduta della Giunta deve essere redatto un verbale a cura del Segretario amministrativo o di un suo delegato.

Il verbale ha titolo di promemoria delle attività svolte, delle proposte avanzate e dei pareri espressi.

9. Il mandato dei componenti della Giunta termina con quello del Direttore in carica all'atto della nomina.

I componenti elettivi possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.

10. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un componente elettivo della Giunta, subentra il primo dei non eletti incluso nella medesima graduatoria dell'uscente, tenuto conto della fascia di appartenenza ai fini del rispetto del comma 2 del presente articolo. In caso di parità nella graduatoria prevale il più anziano in ruolo. All'esaurimento delle suddette graduatorie si tengono elezioni suppletive, che devono essere indette entro 30 giorni dal Direttore.

Il subentrante resta in carica fino alla scadenza naturale del rappresentante sostituito.

Art. 12 – Funzioni della Giunta

1. La Giunta svolge funzioni di supporto al Consiglio di Dipartimento, tra queste:

- a) propone eventuali modifiche al Regolamento di Dipartimento e/o degli altri organi del Dipartimento;
- b) predispone la proposta di budget economico e di investimento del Dipartimento, nonché la relazione sulle spese e gli obiettivi raggiunti;
- c) predispone un rapporto annuale sulle attività didattiche e di ricerca svolte dal Dipartimento;
- d) propone l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la soppressione di corsi di laurea, laurea magistrale, master, dottorati ed altri corsi di alta formazione;
- e) propone l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la soppressione dei Consigli di Coordinamento Didattico;
- f) predispone annualmente il piano riguardante le linee di sviluppo delle attività didattiche e di ricerca, includendo le richieste di personale (docente, ricercatore e tecnico-amministrativo), di risorse finanziarie e di spazi;
- g) propone i bandi per l'avvio di procedure di valutazione comparativa per l'assunzione di professori e ricercatori;
- h) propone i criteri di ripartizione dei fondi di sostegno alla didattica e alla ricerca;

- i) esprime parere sulla stipula dei contratti, delle convenzioni, degli accordi e dei consorzi riguardanti la didattica e la ricerca;
- j) propone i criteri di accesso ai corsi di studio ad esso afferenti;
- k) indica gli impegni didattici e i compiti organizzativi dei professori e dei ricercatori;
- l) propone, entro i limiti delle risorse finanziarie allo scopo assegnate, affidamenti e contratti per la copertura di insegnamenti vacanti o per far fronte ad altre specifiche esigenze didattiche;
- m) propone la composizione dei membri dei Comitati scientifici dei Laboratori dipartimentali di didattica e di ricerca (LDDR).

Art. 13 – Il Consiglio di Coordinamento Didattico

1. Il Consiglio di Coordinamento Didattico è la struttura preposta ad assicurare una più efficiente gestione di:

- a) uno o più corsi di laurea della medesima classe o di classi affini per finalità formative;
- b) uno o più corsi di laurea magistrale della medesima classe o di classi affini per finalità formative;
- c) corsi di laurea e di laurea magistrale della medesima classe o di classi affini per finalità formative.

2. Il Consiglio è costituito dai professori di ruolo, dai ricercatori e dai professori a contratto responsabili di un insegnamento o di un modulo di insegnamento riguardante il corso o i corsi facenti capo al Consiglio, nonché da una rappresentanza degli studenti.

3. Per quanto riguarda i professori, anche a contratto, e i ricercatori, l'appartenenza al Consiglio è limitata all'anno accademico o agli anni accademici durante i quali svolgono il loro compito didattico per il corso o i corsi coordinati dal Consiglio stesso.

4. I rappresentanti degli studenti iscritti al corso o ai corsi che fanno capo al Consiglio sono eletti per due anni in numero pari al quindici per cento dei componenti del Consiglio stesso. Nel caso in cui partecipi alla votazione meno del dieci per cento degli aventi diritto, il numero dei rappresentanti è ridotto proporzionalmente. Esso non può essere inferiore a cinque, salvo il caso in cui tale numero non sia stato conseguito in un'eventuale votazione suppletiva.

5. I professori di ruolo e i ricercatori non appartenenti all'Ateneo, i professori a contratto e i rappresentanti concorrono ai fini del computo delle presenze necessarie per la validità delle sedute solo se presenti.

I rappresentanti degli studenti hanno la possibilità di esprimere parere nei limiti di quanto previsto del regolamento del Consiglio di Coordinamento Didattico.

6. Il Consiglio è presieduto da un Presidente che sovrintende le attività del corso o dei corsi che fanno capo al Consiglio.

In situazioni di comprovata urgenza, il Presidente esprime pareri e adotta provvedimenti di competenza del Consiglio di Coordinamento Didattico che saranno successivamente ratificati alla prima seduta utile.

Il Presidente può nominare un vice-presidente cui affidare i compiti in sua vece.

Su richiesta del Presidente, può partecipare alle riunioni del Consiglio di Coordinamento Didattico il personale amministrativo preposto alla segreteria didattica del corso / dei corsi che fanno capo al Consiglio di Coordinamento Didattico da lui presieduto, o altro personale dell'Ateneo, qualora tale contributo sia necessario per rilevanti tematiche inerenti alle procedure amministrative.

7. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto tra i professori del Consiglio, in un collegio costituito da tutti i componenti dello stesso, a maggioranza assoluta dei votanti con la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Alla seconda votazione è sufficiente la maggioranza relativa.

Il Presidente è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.

8. Il Presidente del Consiglio di Coordinamento Didattico è membro di diritto della Giunta.

9. Il Consiglio di Coordinamento Didattico interdipartimentale individua, sulla base dell'ordinamento didattico, gli insegnamenti da attivare, le esigenze strumentali e di servizi, e trasmette tali richieste ai Dipartimenti interessati. In accordo con il Presidente del Consiglio di Coordinamento Didattico in questione, i Dipartimenti mettono a disposizione le risorse necessarie e assicurano la copertura degli insegnamenti mediante l'assegnazione di compiti didattici al proprio personale docente o mediante l'attribuzione di affidamenti o contratti.

Ciascuno dei Dipartimenti interessati dovrà provvedere ad approvare le parti di sua competenza, in osservanza a quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto.

10. Il Consiglio di Coordinamento Didattico è convocato dal suo Presidente almeno due volte l'anno.

Art 14 – Funzioni del Consiglio di Coordinamento Didattico

1. Il Consiglio di Coordinamento Didattico:

- a) adotta il proprio regolamento, approvato a maggioranza dei componenti, comunicato al Consiglio di Dipartimento ed emanato con Decreto del Rettore;
- b) svolge compiti istruttori e di supporto nei confronti del Consiglio di Dipartimento per l'organizzazione del corso o dei corsi dei quali ha la responsabilità;

- c) coordina le attività didattiche dei corsi che vi fanno capo, sovrintendendo al loro funzionamento e verificandone annualmente l'efficienza e la funzionalità, anche sulla base delle relazioni sulla valutazione predisposte dalla Commissione paritetica e dal Nucleo di valutazione;
- d) propone modifiche agli ordinamenti didattici ed esprime pareri sulle stesse;
- e) propone i regolamenti e i piani didattici dei corsi di studio;
- f) avanza proposte sull'attivazione e la disattivazione degli insegnamenti di pertinenza;
- g) organizza, qualora a ciò non provveda il Dipartimento, le prove di accertamento delle conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di studio;
- h) delibera, su richiesta degli interessati, il riconoscimento dei titoli conseguiti e il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti;
- i) esamina e approva i piani di studio presentati dagli studenti;
- j) propone l'istruzione di corsi integrativi agli insegnamenti ufficiali, di corsi di orientamento, di attività didattiche di sostegno e di recupero, di attività di apprendimento e di perfezionamento linguistico e informatico e di attività di tirocinio e stage;
- k) formula proposte per la copertura, mediante affidamenti o contratti, degli insegnamenti vacanti;
- l) formula proposte relative alle esigenze per il funzionamento della didattica e per l'organizzazione e il potenziamento dei servizi a essa connessi;
- m) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dai regolamenti dell'Ateneo.

Art 15 – Funzionamento del Consiglio di Coordinamento Didattico

1. Le modalità di votazione e il funzionamento del Consiglio di Coordinamento Didattico sono disciplinati dal regolamento dello stesso.
2. Gli studenti partecipano con diritto di voto a tutte le deliberazioni, salvo quelle concernenti le persone dei professori di ruolo, ricercatori e professori a contratto titolari di insegnamenti.

Art 16 – La Commissione paritetica

1. Presso il Dipartimento è istituita una Commissione paritetica del personale docente dell'Università titolare di insegnamenti o moduli nei corsi di studio interessati e di studenti iscritti agli stessi corsi di studio.
2. La Commissione paritetica:

- a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché attività di servizio agli studenti da parte dei professori, dei ricercatori e del personale docente a contratto;
- b) individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;
- c) formula pareri sull'attivazione e soppressione di corsi di studio;
- d) formula pareri sull'ordinamento e sul regolamento dei corsi di studio;
- e) si esprime in merito alla congruità tra il numero di crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi previsti dagli ordinamenti didattici;
- f) si esprime in merito al carico didattico complessivo dei corsi di studio;
- g) si esprime in merito alla congruità dell'allocazione dei fondi destinati al potenziamento delle attività didattiche;
- h) redige annualmente un documento di valutazione delle attività formative da trasmettere al Senato accademico e al Nucleo di valutazione;
- i) esercita ogni altro compito ad essa assegnato dalle norme vigenti e dal Regolamento generale d'Ateneo.

3. La Commissione è composta da quattro professori di ruolo o ricercatori e da quattro rappresentanti degli studenti. Il personale docente è nominato dal Consiglio di Dipartimento.

Gli studenti sono eletti, secondo la normativa vigente, nel loro ambito, dagli iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento.

4. Il Presidente della Commissione è nominato dai rappresentanti del personale docente al loro interno. Il Vicepresidente è nominato, in modo analogo, tra i rappresentanti degli studenti.

5. I rappresentanti del personale docente durano in carica tre anni accademici; i rappresentanti degli studenti due anni accademici.

6. La Commissione predispone il proprio regolamento di funzionamento interno, che è approvato dal Consiglio di Dipartimento.

7. La Commissione si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre componenti della commissione stessa.

Art. 17 – Commissioni permanenti e temporanee

1. Nell'ambito dei componenti del Consiglio di Dipartimento sono costituibili commissioni permanenti o temporanee su tematiche strategiche o operative relative alla ricerca, alla didattica o all'assetto organizzativo del Dipartimento.

Alle commissioni possono prendere parte anche esperti esterni o personale dell'area tecnico-amministrativa non componenti del Consiglio di Dipartimento.

2. L'istituzione e la composizione delle commissioni sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore o della Giunta.

3. Le commissioni riferiscono sulla loro attività e nel rispetto delle pertinenti tematiche trattate al Direttore, alla Giunta e al Consiglio di Dipartimento.

Art. 18 – Commissione "Fondi di ricerca di Ateneo"

1. La Commissione "Fondi di ricerca di Ateneo" propone i criteri per l'attribuzione dei fondi al personale docente afferente al Dipartimento e relativa ripartizione.

2. La Commissione è composta da cinque membri.

I membri sono eletti dal Consiglio di Dipartimento e durano in carica tre anni. È possibile esprimere una sola preferenza e viene redatta una graduatoria in base ai voti ricevuti. In caso di parità nella graduatoria prevale il più anziano in ruolo. Il primo in graduatoria è nominato Presidente della Commissione.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un componente, subentra il primo dei non eletti.

3. Non possono far parte della Commissione il Direttore e il Vicedirettore del Dipartimento.

Art. 19 – Laboratori dipartimentali di didattica e di ricerca (LDDR)

1. Presso il Dipartimento, sono attivati i Laboratori dipartimentali di didattica e di ricerca al fine di fornire supporto alla ricerca ed alla didattica dei membri del Dipartimento.

La loro attivazione è deliberata dal Consiglio di Dipartimento.

2. I Laboratori dipartimentali di didattica e di ricerca fanno parte integrante dei servizi di Dipartimento e per la parte tecnica, se possibile si avvalgono del personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento.

3. Organo del Laboratorio dipartimentale di didattica e di ricerca è il Comitato scientifico, che è composto da quattro docenti afferenti al Dipartimento, di cui uno con funzioni di Coordinatore.

5. Il Coordinatore e gli altri componenti del Comitato scientifico sono nominati dal Consiglio di Dipartimento tra i suoi membri su proposta della Giunta.

I componenti del Comitato scientifico restano in carica tre anni accademici e il loro mandato può essere rinnovato.

Il Coordinatore resta in carica tre anni accademici e il suo mandato può essere rinnovato al massimo una volta.

5. Il Comitato scientifico può essere integrato da membri esterni, fino ad un massimo di tre, in rappresentanza di istituzioni scientifiche, di governo e di impresa con cui si intendono sviluppare rapporti di collaborazione.

I membri esterni sono nominati dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Comitato scientifico e decadono alla scadenza del mandato del Comitato scientifico che li ha proposti.

6. Ogni Coordinatore deve presentare annualmente una relazione sull'attività svolta al Consiglio di Dipartimento, che esprime una valutazione in merito.

Art. 20 – Centri di ricerca

1. Presso il Dipartimento, su proposta di uno o più docenti afferenti al Dipartimento, possono costituirsi Centri di ricerca su temi specifici, per potenziare l'attività di didattica, di ricerca ed il dibattito scientifico.

2. La costituzione di un Centro di ricerca avviene a seguito di parere favorevole del Consiglio di Dipartimento, sulla base di un piano di lavoro presentato dai proponenti, tra quali viene individuato un responsabile.

3. Oltre al responsabile del Centro può essere costituito un Comitato scientifico, eventualmente aperto ad esperti esterni, italiani e stranieri.

4. Ogni tre anni il responsabile del Centro deve sottoporre al Consiglio di Dipartimento una relazione sull'attività svolta.

5. Il Dipartimento può istituire Centri di ricerca interdipartimentali o interuniversitari su tematiche di interesse scientifico per i suoi membri o aderire a centri analoghi promossi da altri Dipartimenti e/o Atenei.

L'istituzione e l'adesione a tali centri interdipartimentali, unitamente alla nomina degli eventuali rappresentanti, è approvata dal Consiglio di Dipartimento sulla base di uno statuto e di un piano di attività.

La delibera è sottoposta all'approvazione degli organi accademici competenti.

Art. 21 – Dottorato di Ricerca

1. L'Ateneo istituisce e organizza corsi di Dottorato di Ricerca finalizzati a fornire le competenze necessarie per esercitare, anche a livello internazionale, presso Università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca e attività professionali di elevata qualificazione.

2. Il Consiglio di Dipartimento esamina le proposte di istituzione di corsi di Dottorato di Ricerca relativi alle aree scientifiche del Dipartimento stesso presentate da un numero congruo di docenti afferenti al Dipartimento da attivare, anche in collaborazione con altre Università.

Le proposte di istituzione di corsi di Dottorato una volta approvate sono trasmesse al Rettore per essere sottoposte al parere obbligatorio del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione che istituisce i corsi di Dottorato di Ricerca a norma dello Statuto dell'Ateneo.

3. Il Dipartimento gestisce, da solo o insieme ad altri Dipartimenti e/o altre Università, i corsi di Dottorati di Ricerca che ha proposto e che il Consiglio di Amministrazione gli affida all'atto della istituzione.

4. I singoli corsi di Dottorato di Ricerca possono proporre di aderire e consorziarsi con Dottorati di Ricerca e Scuole di Dottorato di Ricerca di altri Atenei, previa delibera del Consiglio di Dipartimento da sottoporre agli altri organi accademici competenti.

5. Le modalità di funzionamento dei Dottorati di Ricerca, la composizione degli organi di gestione e le loro competenze, le procedure per la designazione dei coordinatori di Dottorato e dei Presidenti delle Scuole di Dottorato e la durata dei loro mandati, sono definiti dal Regolamento generale d'Ateneo.

6. Il Consiglio di Dipartimento, su proposta dei Coordinatori dei Dottorati, assegna ogni anno i compiti didattici ai docenti afferenti al Dipartimento.

Art. 22 – Scuola di Dottorato di Ricerca

1. Il Consiglio di Dipartimento, su richiesta dei Coordinatori dei Dottorati afferenti, può proporre al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo l'istituzione di una Scuola di Dottorato di Ricerca nelle aree di ricerca che gli sono proprie.

Il Dipartimento sostiene sotto il profilo organizzativo la Scuola di Dottorato di Ricerca istituita ai sensi dell'art. 35 dello Statuto di Ateneo.

2. La Scuola di Dottorato di Ricerca ha il compito di coordinare e supportare le attività didattiche dei dottorati affini appartenenti alle aree scientifiche del Dipartimento.

Salvaguardando le tematiche e le finalità specifiche di ciascun corso, la Scuola di Dottorato di Ricerca organizza attività formative comuni ai diversi corsi, privilegiando gli aspetti interdisciplinari, l'acquisizione di competenze professionalizzanti e l'implementazione di processi di internazionalizzazione.

3. La Scuola di Dottorato di Ricerca può proporre di aderire e consorziarsi con Dottorati di Ricerca e Scuole di Dottorato di Ricerca di altri Atenei previa delibera del Consiglio di Dipartimento da sottoporre agli altri organi accademici competenti.

4. Sono organi della Scuola di Dottorato il Consiglio e il Presidente della Scuola.

5. Il Consiglio è composto dai coordinatori dei corsi di Dottorato e dal Direttore del Dipartimento, che designano tra loro un Presidente. Tale nomina viene ratificata dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 23 – Alta formazione

1. E' prerogativa del Dipartimento promuovere strumenti formativi di alta qualificazione scientifica e professionale in stretto coordinamento con la ricerca effettuata nei suoi ambiti disciplinari.

2. Oltre che con l'attivazione di Scuole e di corsi di Dottorato di Ricerca, il Dipartimento può richiedere all'Ateneo l'istituzione e l'attribuzione di:

- a) master universitari di primo e secondo livello finalizzati a fornire ai laureati competenze e approfondimenti utili all'inserimento in ambito professionale e lavorativo di alta specializzazione;
- b) corsi di perfezionamento indirizzati all'apprendimento di nuove competenze utili all'attività professionale e lavorativa di alta specializzazione;
- c) corsi di formazione permanente intesi a fornire specifiche competenze e aggiornamenti professionali.

I corsi e le altre attività formative possono essere promossi anche in collaborazione con altri Dipartimenti, Atenei e Centri di ricerca, italiani o esteri e con il contributo di soggetti pubblici o privati.

3. Il Consiglio di Dipartimento delibera:

- a) l'istituzione, l'organizzazione e la durata dei corsi;
- b) l'individuazione degli obiettivi formativi e del programma degli studi;
- c) l'istituzione di eventuali borse di studio e i criteri per la loro assegnazione.

La delibera è sottoposta all'approvazione degli organi accademici competenti.

TITOLO IV

Disposizioni elettorali

Art. 24 - Composizione e mandato delle rappresentanze elettive del Consiglio del Dipartimento

1. La Rappresentanza del personale tecnico-amministrativo è formata da quattro componenti e dura in carica tre anni accademici.

Il Segretario amministrativo non è computato nella rappresentanza del personale tecnico-amministrativo.

I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono eletti a scrutinio segreto dal personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, con la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto al voto; durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.

E' possibile esprimere una sola preferenza e viene redatta graduatoria in base ai voti ricevuti.

2. La Rappresentanza dei dottorandi è formata da due componenti e dura in carica due anni accademici.

La Rappresentanza degli assegnisti è formata da due componenti e dura in carica due anni accademici.

I rappresentanti dei corsi di Dottorato di Ricerca e i rappresentanti dei titolari di assegni di ricerca sono eletti a scrutinio segreto dalle relative categorie di appartenenza con la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

E' possibile esprimere una sola preferenza e viene redatta una graduatoria in base ai voti ricevuti.

3. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un componente elettivo del Consiglio di Dipartimento subentra il primo dei non eletti incluso nella medesima graduatoria dell'uscente. All'esaurimento delle suddette graduatorie si tengono elezioni suppletive.

Le elezioni suppletive sono indette dal Direttore del Dipartimento entro i successivi 30 giorni.

Il subentrante resta in carica fino alla scadenza naturale del rappresentante sostituito.

Art. 25 - Elettorato attivo ed elettorato passivo

1. Nelle elezioni della Rappresentanza del personale tecnico-amministrativo hanno diritto di voto e possono essere eletti i dipendenti del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo assunti a tempo indeterminato ed assegnati al Dipartimento.

È inleggibile chi ricopre l'incarico di Segretario amministrativo del Dipartimento in quanto componente di diritto.

2. Nelle elezioni della Rappresentanza dei dottorandi, hanno diritto di voto e possono essere eletti gli studenti iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca di competenza del Dipartimento.

3. Nelle elezioni della Rappresentanza degli assegnisti hanno diritto di voto e possono essere eletti i titolari degli assegni di ricerca attribuiti al Dipartimento.

4. Gli elettorati attivo e passivo sono soggetti ai limiti previsti dalla legislazione vigente.

5. I rappresentanti del Consiglio del Dipartimento sono rieleggibili. I requisiti dell'elettorato attivo e quelli dell'elettorato passivo devono essere posseduti entro e non oltre la data della prima votazione.

Art. 26 - Indizione delle elezioni. Seggio Elettorale: composizione e nomina

1. Il Direttore del Dipartimento indice le elezioni con un provvedimento reso pubblico anche tramite mezzi telematici. Il provvedimento fissa data ed orario della prima votazione nonché data ed orario dell'eventuale seconda votazione; allo stesso tempo nomina il Seggio Elettorale.

La data della seconda votazione deve essere fissata non oltre il quindicesimo giorno precedente la scadenza del mandato della Rappresentanza che è in carica al momento dell'indizione.

La seconda votazione si tiene solo se alla prima votazione non ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto.

2. Le elezioni delle Rappresentanze del Consiglio del Dipartimento possono essere concomitanti e le relative votazioni possono tenersi nel medesimo Seggio Elettorale.

3. Il Seggio è formato da tre componenti scelti fra le persone che possiedono l'elettorato attivo di una delle Rappresentanze da eleggere, o che appartengono al personale dipendente dell'Ateneo.

Art. 27 - Composizione e mandato delle rappresentanze elettive nella Giunta del Dipartimento

1. L'elezione dei rappresentanti dei professori di ruolo e dei ricercatori avviene a scrutinio segreto. Il rappresentante del personale tecnico-amministrativo è eletto a scrutinio segreto dal personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento.

E' possibile esprimere una sola preferenza e, in base ai voti ricevuti, viene redatta una graduatoria nel rispetto dell'art. 11, comma 2.

In caso di parità nella graduatoria prevale il più anziano in ruolo.

Per lo svolgimento delle procedure di voto, il Direttore del Dipartimento nomina una Commissione elettorale composta da tre membri scelti tra il personale afferente o assegnato al Dipartimento.

Art. 28 – Funzionamento del Seggio Elettorale

1. Ciascuna seduta del Seggio è valida, se sono presenti due componenti.

Il Seggio decide a maggioranza assoluta dei componenti su qualsiasi aspetto riguardante le schede elettorali ed eventuali dubbi circa l'assegnazione dei voti.

Art. 29 - Votazione

1. Prima dell'inizio di ciascuna votazione il presidente del Seggio Elettorale riceve dal Direttore del Dipartimento un registro dei votanti per ciascuna delle Rappresentanze da eleggere.

Il Seggio si riunisce almeno un quarto d'ora prima dell'orario fissato come inizio della votazione.

Il Presidente del Seggio apre la votazione all'ora stabilita per il suo inizio.

2. Prima di consegnare la scheda elettorale, il Seggio è tenuto a compiere le seguenti operazioni:

- a) individuare l'elettore nel registro dei votanti;
- b) accertare l'identità dell'elettore;
- c) raccogliere la sua firma nel registro dei votanti.

L'elettore che per qualunque motivo non risulti iscritto nel registro dei votanti, può ottenere che il Seggio lo inserisca nello stesso provando con idonea documentazione di avere diritto a votare.

3. L'elettore può essere identificato nei modi seguenti:

- a) mediante un idoneo documento d'identità;
- b) attraverso la tessera di riconoscimento rilasciata dall'Ateneo, purché recante il cognome, il nome e la fotografia;
- c) attraverso il libretto universitario;
- d) tramite riconoscimento operato da un altro elettore o da un componente del Seggio, che apporrà la propria firma nel registro dei votanti accanto al nominativo dell'elettore.

4. Ciascun elettore ha facoltà di riconoscere non più di un altro elettore.

5. Il votante riceve una scheda integra e precedentemente siglata da un componente del Seggio. La scheda consegnata all'elettore, riporta:

- a) la data della votazione;
- b) il nome della Rappresentanza alla quale si riferisce.

6. Il voto è segreto, individuale e non delegabile. L'elettore può esprimere una sola preferenza.

7. Sono valide le schede in cui la persona sia indicata con la chiarezza necessaria a individuarla. Sono nulle le schede danneggiate o recanti segni di riconoscimento, e quelle che contengono:

- a) più di una preferenza;
- b) una preferenza che in presenza di omonimia del cognome non comprenda il nome;
- c) una preferenza che in presenza di omonimia di cognome e nome non includa la data di nascita.

8. Dall'ora che il provvedimento di indizione fissa come termine della votazione, possono esercitare il diritto di voto esclusivamente gli elettori presenti nel locale del Seggio. Al termine delle loro operazioni di voto il Presidente del Seggio dichiara chiusa la votazione.

Art. 30 - Operazioni successive alla votazione

1. Subito dopo la chiusura della votazione il Seggio Elettorale effettua le seguenti operazioni:

- a) distrugge le schede inutilizzate;
- b) verifica tramite il registro dei votanti che alla votazione ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto di voto;
- c) accerta che il numero delle firme presenti nel registro coincide con il numero delle schede votate;
- d) esegue lo spoglio delle schede;
- e) ripone in apposita busta le schede scrutinate, la sigilla, ne descrive il contenuto e ne firma i lembi di chiusura.

Tali operazioni sono compiute in forma pubblica e separata per ognuna delle elezioni concomitanti.

Se la votazione relativa all'elezione della singola componente risulta invalida, il Seggio non procede alle operazioni di cui alle lettere c), d) ed e).

2. terminate le operazioni del comma 1, il Segretario del Seggio redige un verbale sottoscritto da lui e dal Presidente del Seggio e riportante:

- a) le operazioni di voto e scrutinio relative all'elezione di ciascuna rappresentanza;
- b) la graduatoria di ciascuna delle Rappresentanze da eleggere.

3. Il Seggio compila ciascuna graduatoria secondo il criterio del maggior numero di voti.

4. A parità di voti prevale:

- a) per il personale tecnico-amministrativo il più anziano di servizio presso l'Ateneo ed in caso di ulteriore parità il più anziano d'età;
- b) per specializzandi, dottorandi ed assegnisti il più giovane d'età.

5. Al termine delle operazioni descritte nei commi precedenti, il Presidente del Seggio consegna al Direttore del Dipartimento i registri dei votanti, il verbale del Seggio e le buste contenenti le schede scrutinate.

Art. 31 - Proclamazione degli eletti. Incompatibilità. Opzioni

1. Non oltre il giorno successivo a quello in cui riceve il verbale del Seggio Elettorale, il Direttore del Dipartimento proclama gli eletti dandone opportuna pubblicità anche tramite mezzi telematici.

2. Per ciascuna Rappresentanza risultano eletti i primi della relativa graduatoria fino alla copertura di tutti i posti della Rappresentanza.

3. Contestualmente alla proclamazione degli eletti il Direttore del Dipartimento richiede a quanti di loro appartengano al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione o al Nucleo di Valutazione, di optare fra la carica ricoperta e la Rappresentanza del Consiglio del Dipartimento non oltre il terzo giorno successivo alla proclamazione stessa. Chi non opta entro tale termine decade dal diritto di essere nominato nella Rappresentanza.

Art. 32 - Nomina

1. Decorso il termine inerente la richiesta di cui al comma 3 dell'art. 31, il Direttore del Dipartimento nomina gli eletti con proprio provvedimento e ne dà opportuna pubblicità anche tramite mezzi telematici.

Art. 33 - Subentro in caso di cessazione anticipata

1. Chi cessa in anticipo il suo mandato in una delle Rappresentanze del Consiglio del Dipartimento, è sostituito ai sensi dell'art. 24 secondo l'ordine della rispettiva graduatoria.

2. Se risulta impossibile effettuare sostituzioni ai sensi del comma 1, si tengono elezioni suppletive nei modi definiti dagli articoli precedenti.

All'intero mandato del subentrante si aggiunge lo scorcio d'anno.

3. Nelle more delle sostituzioni compiute secondo i commi precedenti, non è pregiudicata la validità della composizione del Consiglio del Dipartimento.

Art. 34 - Prima tornata delle elezioni delle Rappresentanze. Primo mandato delle Rappresentanze

1. In prima applicazione, laddove nel presente stralcio è indicato il Direttore del Dipartimento, i compiti sono svolti dal Decano.

2. In prima applicazione alla durata del mandato di ciascuna rappresentanza, qualora essa sia stabilita in anni accademici o anni solari, si aggiunge lo scorcio d'anno.

3. Ai fini della eleggibilità, non sono computati né i mandati precedenti né quelli in corso.

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 35 – Modifica del regolamento

1. Ogni componente del Consiglio di Dipartimento può proporre per iscritto modifiche al presente Regolamento.

2. Il Direttore riceve le proposte di modifica, le sottopone al Consiglio di Dipartimento nella prima seduta successiva alla loro ricezione e trasmette al Rettore quelle approvate.

3. Ogni modifica del presente Regolamento deve essere deliberata a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Dipartimento.

4. Le modifiche al Regolamento entrano in vigore il giorno successivo a quello in cui il Rettore le emana con proprio Decreto.

5. Subito dopo l'emanazione il Direttore dà idonea pubblicità alle modifiche del Regolamento all'interno del Dipartimento.

Art. 36 – Norme finali

1. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia allo Statuto, alle leggi vigenti in materia e ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca.